



000825

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 recante "norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la L. R. 27/04/1999 n. 10;

VISTA la L. R. 15/05/2000 n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016 n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 "rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo n. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i;

VISTO il D.D.G. n. 2058 del 20/12/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio 3 "Gestione Faunistica del Territorio" al Dott. Salvatore Ticali;

VISTO il D.P. Reg. n. 697 del 16 febbraio 2018 con il quale il Presidente della Regione ha conferito al dott. Mario Candore, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

VISTO il D.D.G. n. 2075 del 21/12/2018 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, ha conferito al Dott. Salvatore Ticali, la delega relativamente alle competenze assegnate dalla Legge Regionale n. 10 del 15/05/2000 articolo 7, comma 1, lettere e) ed f);

VISTA la Legge regionale 01/09/97, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 41 della predetta Legge che demanda all'Assessore Regionale per l'Agricoltura e le Foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali, anche su indicazione delle Associazioni venatorie riconosciute, dalle Associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende faunistico venatorie ed agro venatorie;

VISTO, in particolare, il comma 4 del predetto art. 41, che distingue le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani in "zona A", in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e in "zona B", in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;

VISTO il decreto presidenziale 17/09/2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione

delle zone cinologiche in Sicilia;

VISTA la nota del Servizio 12, Servizio per il Territorio di Messina, prot. n. 2834 del 03/04/2019, pervenuta in data 15/05/2019 ed assunta in pari data al prot. a n. 14631, con la quale viene trasmessa la proposta d'individuazione di una zona cinologica stabile di tipo "B" per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia in un'area ricadente nel comune di Oliveri (ME), contrada "Montalitto" foglio di mappa, 6 particelle 8 e 62 per una superficie complessiva di Ha 44.20.01 e la relativa documentazione di rito;

VISTA la dichiarazione sottoscritta in data 20/05/2015 dal signor Alfano Antonino nato a Barcellona P. G. (ME) il 28/06/1956 ed ivi residente in via Acquacalda, 26/b, nella qualità di legale rappresentante della società Franilupe s.r.l., proprietaria del terreno sito in agro dello stesso Comune, foglio di mappa, 6 particelle 8 e 62 per una superficie complessiva di Ha 44.20.01;

CONSIDERATO che la proposta di individuazione è stata affissa all'albo pretorio del comune di Oliveri e che nei termini previsti dalla vigente normativa non è stata presentata alcuna opposizione, così come si evince dalla citata nota dell'Unità Operativa n. 52, prot. n. 4776 del 03/10/2013;

CONSIDERATO che i rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste della provincia di Messina hanno espresso parere favorevole sulla proposta d'individuazione della zona cinologica, nella seduta del 02/04/2010;

VISTA la proposta d'individuazione di una zona cinologica stabile di tipo "B" in contrada "Montalitto" del Comune di Oliveri, foglio di mappa 6 particelle 8 e 62 per una superficie complessiva di Ha 44.20.01;

CONSIDERATO che nei termini previsti dalla vigente normativa non è stata presentata alcuna opposizione alla proposta così come si evince dalla citata nota del Servizio 12, Servizio per il Territorio di Messina, prot. n. 2834 del 03/04/2019;

RITENUTO, pertanto, di potere procedere all'individuazione una zona cinologica stabile di tipo "B" per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia in un'area ricadente nel comune di Oliveri (ME), contrada "Montalitto" foglio di mappa 6 particelle 8 e 62 per una superficie complessiva di Ha 44.20.01;

RAVVISATA la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

D E C R E T A

ART. 1) in conformità alle premesse, è individuata una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificata zona "B", nel territorio comunale di Oliveri, contrada "Montalitto", foglio di mappa 6 particelle 8 e 62 per una superficie complessiva di Ha 44.20.01, meglio individuata nell'allegato stralcio catastale che fa parte integrante del presente decreto.

ART. 2) Nella zona cinologica di cui al presente decreto è vietato: l'esercizio venatorio;

è vietato inoltre: a) effettuare addestramenti, allenamenti e gare, nelle quali è previsto l'abbattimento della fauna, nei giorni di martedì e venerdì durante il periodo in cui è consentito l'esercizio venatorio;

b) effettuare addestramenti, allenamenti e neanche gare nelle quali è previsto l'abbattimento della fauna nel periodo compreso tra il 10 aprile ed il 20 maggio incluso;

c) utilizzare per il recupero della fauna non abbattuta richiami acustici di qualsiasi tipo e genere;

d) immettere nella zona di addestramento, allenamento e gare, esemplari di Cinghiale (*Sus scrofa*);

ART. 3) Il Servizio 12, Servizio per il Territorio di Messina curerà la gestione e la delimitazione della zona cinologica mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 12, Servizio per il Territorio di Messina, zona cinologica "B", divieto di caccia e di uso non consentito.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana con esclusione dello stralcio catastale.

Palermo, 12 8 MAG. 2019

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(*Giuseppe Qualera*)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(*Salvatore Ticali*)